



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE FALLIMENTARE

N.R.G. 183 /2015

Il giudice delegato, dott. Alessandro Bagnoli,

letta l'istanza ex art. 108 1 comma l.f. presentata da Elliott Advisors UK Ltd in data 7.6.2018;

esaminato il parere negativo del curatore;

rilevato che i tempi ristrettissimi entro cui decidere se perfezionare o meno la vendita congiunta delle aziende, rendono necessario ricorrere all'art. 41, 4° comma L.F. che, in caso di urgenza, consente al giudice delegato di supplire al comitato dei creditori;

che il parere del giudice delegato ex art. 41 comma 4 L. Fall. è da ritenersi implicito nella motivazione del presente provvedimento;

visti gli atti,

premesso che:

l'istanza è basata sulla ritenuta sussistenza di gravi e giustificati motivi che, ai sensi dell'art. 108 comma 1 L. Fall. legittimerebbero la sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice delegato;

tali motivi sarebbero costituiti:

- a) dal maggiore soddisfacimento dei creditori concorsuali rispetto all'offerta sulla base della quale Sisecam ha ottenuto l'aggiudicazione, essendo il prezzo offerto superiore del 11,4% rispetto a quello che Sisecam andrebbe a corrispondere;
- b) dalla migliore soddisfazione dei livelli occupazionali garantito dall'offerta di Elliott;

ritenuto che:

in data 11.6.2018 l'aggiudicatario Sisecam ha rinunciato alla condizione sospensiva relativa alla riassunzione parziale del personale dipendente, rendendosi disponibile a riassorbire tutte le maestranze attualmente in carico alle procedure e chiedendo il



perfezionamento dell'atto di vendita nei termini previsti dal bando e dal verbale di aggiudicazione, previo versamento del residuo prezzo;

le attuali condizioni assicurate da Sisecam, per quanto riguarda il mantenimento dei livelli occupazionali, sono pertanto più vantaggiose rispetto a quelle offerte da Elliott, in quanto l'offerta presentata da quest'ultima risulta migliorativa solo nel prezzo (da € 15.715.001 ad € 17.500.000), ma non per quanto riguarda il riassorbimento del personale dipendente: pur garantendo l'assunzione ex-novo di tutte le unità in forza, previa estinzione del rapporto di lavoro in essere con le procedure, condiziona infatti il buon esito alla positiva conclusione di una trattativa sindacale relativa alle diverse condizioni contrattuali proposte;

rilevato, inoltre, che l'aumento del prezzo offerto non configura un grave e giustificato motivo in quanto:

- Elliott Advisors UK Ltd non ha mai proceduto a rilanciare sul prezzo offerto nel corso delle due distinte fasi della procedura competitiva svoltesi dinanzi al Notaio delegato, nonostante ne avesse ampia facoltà e disponibilità;

- Elliott Advisors UK Ltd ha divulgato a mezzo stampa e televisione la propria ultima offerta prima della presentazione della stessa agli organi competenti a riceverla, disturbando le trattative sindacali in corso con la società aggiudicataria;

- dopo oltre tre anni dalla chiusura dell'attività del sito produttivo di Manfredonia, facente capo alle aziende del gruppo Sangalli, e dopo le numerose trattative svolte con i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, che hanno coinvolto anche la Regione Puglia, il Ministero dello Sviluppo Economico e gli Enti Locali, al fine di giungere ad una soluzione che evitasse una liquidazione atomistica dei beni e garantisse il riavvio del sito produttivo ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il perfezionamento della vendita all'attuale aggiudicatario permetterebbe di soddisfare le predette condizioni a beneficio anche dell'indotto e del territorio;

- un'eventuale sospensione della vendita provocherebbe un'inevitabile procrastino dell'attuale precaria situazione, con ulteriore aggravio di spese in prededuzione a carico del fallimento;



- i termini di esecuzione della nuova offerta di Elliott si porterebbero a ridosso della scadenza delle casse integrazioni in deroga di cui stanno godendo attualmente le maestranze, con rischio di ricorso al licenziamento collettivo ed alla messa in mobilità.

In base alle suesposte ragioni vanno pertanto valorizzati i vantaggi per la procedura legati essenzialmente ai seguenti fattori: a) risparmio delle spese correnti e di quelle necessarie per indire nuove aste; b) mantenimento dei livelli occupazionali e sviluppo territoriale assicurati dall'aggiudicataria; c) ripresa di un'attività produttiva rispetto alla quale il trascorrere del tempo costituisce un sicuro ostacolo al pronto recupero di efficienza, d) prossima scadenza della Cassa Integrazione in deroga di cui stanno godendo attualmente le maestranze;

P.Q.M.

rigetta l'istanza.

Treviso, 14/6/2018

Il Giudice Delegato

Dott. Alessandro Bagnoli

